

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 17 settembre 2024

Plenaria

44ª Seduta

Presidenza del Presidente
FRANCESCHINI

La seduta inizia alle ore 13,35.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV-ter, n. 8) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Vanna Iori, senatrice all'epoca dei fatti, in relazione ad un procedimento penale pendente innanzi al Giudice del Tribunale di Reggio Emilia – Sezione dibattimento penale monocratico

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 23 luglio 2024.

La relatrice, senatrice CUCCHI (*Misto-AVS*), illustra la proposta conclusiva, ricordando preliminarmente che, con missiva del 3 luglio 2024 il Tribunale di Reggio Emilia – Sezione dibattimento penale monocratico, ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140, e ai fini della deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione – copia degli atti di un procedimento penale (n. 3457/2019 R.G.N.R. – n. 979/2023 R.G. Dib.) nei confronti dell'onorevole Vanna Iori, senatrice all'epoca dei fatti.

Con lettera del 4 luglio 2024 il Presidente del Senato ha deferito la questione all'esame della Giunta ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento.

Si evince dagli atti processuali che l'onorevole Vanna Iori è imputata del reato di cui all'articolo 595, secondo comma, del codice penale, in relazione ad un articolo pubblicato in data 5 settembre 2018 sulla testata giornalistica *on-line* « *Huffingtonpost.it* » con il quale è accusata di aver offeso l'onore e il decoro del signor Dino Riccardo Maria Giarrusso, nominato, nel luglio 2018, segretario particolare del Vice Ministro all'istru-

zione Lorenzo Fioramonti, con l'incarico di coordinare la comunicazione del suo ufficio e curarne le relazioni istituzionali, nonché di dirigere l'Osservatorio sui concorsi nelle università e negli enti di ricerca.

Nell'articolo in questione, intitolato « *Dino Giarrusso? La competenza non è più una virtù* », veniva in particolare criticato l'affidamento dell'incarico di controllo sui concorsi al dottor Giarrusso, definito « *venditore di bufale anti-scientifiche come "stamina"* », nonché « *campione tv dell'antiscienza e dei processi tv* » (riferendosi al fatto che lo stesso aveva lavorato come giornalista investigativo per il programma televisivo « *Le Iene* »).

Il dottor Giarrusso ha sporto querela nei confronti dell'onorevole Iori, ritenendo tali espressioni non rispondenti al vero e lesive della propria immagine professionale ed umana.

Avendo la difesa dell'imputata eccepito l'applicabilità al caso di specie della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in ragione dello *status* di senatrice rivestito dall'onorevole Iori all'epoca dei fatti, alla prima udienza dibattimentale del 4 marzo 2024 il giudice – a fronte dell'opposizione da parte del Pubblico ministero e della Parte civile – si è riservato la decisione in merito, rinviando all'udienza del 10 giugno 2024.

In tale data, a scioglimento della riserva, ritenendo non evidente l'applicabilità della prerogativa *de qua*, né la sussistenza di un'ipotesi di proscioglimento *ex* articolo 129 del codice di procedura penale, il magistrato ha sospeso il processo inviando gli atti al Senato della Repubblica per la relativa deliberazione.

La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 23 luglio 2024 ed ha fissato un termine di quindici giorni all'interessata per presentare memorie scritte o per chiedere di essere audita, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.

In data 25 luglio 2024 l'*ex* senatrice Iori ha presentato memoria scritta facendo presente di aver depositato quale cofirmataria, in data 11 settembre 2018, l'interrogazione a risposta orale n. 3-00187, avente ad oggetto la vicenda commentata nel suo articolo.

L'atto parlamentare in questione, dopo aver riportato le affermazioni del sottosegretario Fioramonti sull'onorevole Giarrusso in relazione al suo nuovo ruolo a capo dell'Osservatorio sui concorsi nell'Università e negli enti di ricerca, citava due episodi in cui quest'ultimo avrebbe esercitato discutibilmente la professione giornalistica; veniva poi sottolineato che il Ministero dell'istruzione era dotato di tutti gli strumenti per il monitoraggio e la sanzione di irregolarità nei concorsi universitari, quali le linee di indirizzo per l'aggiornamento del piano anticorruzione approvate dall'ANAC e il Piano triennale anticorruzione per il triennio 2018-2020. Venivano inoltre richiamate le disposizioni della legge n. 190 del 2012, che impongono alle pubbliche amministrazioni l'individuazione di un responsabile « anticorruzione ». Ciò premesso, il quesito rivolto al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, riguardava i termini del contratto con il dottor Giarrusso, le funzioni del suddetto Osservatorio e i

suoi rapporti con l'ANAC e quali azioni avesse intrapreso rispetto alle trenta segnalazioni di abusi citate dal sottosegretario Fioramonti nei suoi *post*.

Si rende opportuno rammentare che la giurisprudenza costante della Consulta (vedi, tra tutte, le sentenze della Corte costituzionale n. 144 del 2015, n. 55 del 2014, n. 305 del 2013 e n. 81 del 2011) ritiene che le dichiarazioni rese *extra moenia* (in un'intervista, ad esempio) da un parlamentare siano coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio del mandato parlamentare, basato sulla corrispondenza sostanziale di contenuto tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nell'ambito di attività parlamentari.

Il parametro sul quale la Corte costituzionale valuta la sussistenza o meno del nesso funzionale è appunto la sostanziale corrispondenza di contenuto fra la dichiarazione espressa all'esterno delle aule parlamentari e quella pronunciata all'interno, con la precisazione che non è necessaria una puntuale coincidenza terminologica tra i due atti (*extra moenia* e *intra moenia*), essendo invece sufficiente una corrispondenza contenutistica sostanziale.

Nel caso di specie la corrispondenza contenutistica tra l'articolo di giornale e l'atto di sindacato ispettivo emerge *ictu oculi*, trattando del medesimo argomento e muovendo dalla medesima esigenza di far luce sui criteri di nomina del responsabile dell'Osservatorio sui concorsi nell'Università e negli enti di ricerca.

Oltre al requisito della corrispondenza sostanziale tra atto *intra moenia* ed atto *extra moenia*, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha enucleato un altro elemento necessario per fondare il nesso funzionale, ossia il cosiddetto « legame temporale » fra l'attività parlamentare e la simmetrica attività esterna. Tale requisito è ravvisabile innanzitutto nei casi in cui l'atto *intra moenia* preceda, in un arco temporale ragionevolmente limitato, l'atto *extra moenia*.

Va tuttavia osservato che, come ha specificato la Consulta in particolare nella sentenza n. 335 del 2006, il rapporto di « sostanziale contestualità » tra interventi esterni ed atti tipici è « *in linea di principio ipotizzabile anche tra esternazioni extra moenia ed atti tipici ad esse successivi* ». La recente sentenza n. 104 del 2024 ha rimarcato tale aspetto, rinvenibile anche nel caso di specie, ribadendo che il legame temporale sussiste quando il tenore delle opinioni espresse *extra moenia* preannuncia, o comunque rende in concreto prevedibile, l'esercizio dell'attività parlamentare tipica; a tal proposito la Corte richiama i propri precedenti n. 241 del 2022, n. 133 del 2018, n. 335 del 2006 (sopra riportato) e n. 223 del 2005.

Nel caso dell'onorevole Iori si ravvisa una sostanziale contestualità fra l'atto *intra moenia* e l'atto *extra moenia*, atteso che nell'arco di tempo di sei giorni si sono verificate entrambe le attività, a proiezione interna e a proiezione esterna. A rafforzare ulteriormente tale conclusione

è utile richiamare la circostanza che le attività parlamentari in quel periodo erano sospese per la pausa estiva.

Peraltro, neanche la 7^a Commissione, Istruzione pubblica e beni culturali, dove la senatrice avrebbe potuto svolgere interventi sull'argomento, si è riunita prima dell'11 settembre 2018 (data dell'interrogazione), bensì il giorno dopo la presentazione dell'interrogazione citata.

C'era quindi un'impossibilità per l'ex senatrice di intervenire in Aula prima della pubblicazione dell'articolo o di svolgere comunque attività *intra moenia*, a causa della chiusura dei palazzi. Appena riaperti questi ultimi, è stato possibile dare corso alla propria attività interna alla sede parlamentare, che si pone quindi in un rapporto di sostanziale contestualità con l'atto *extra moenia*, con conseguente configurabilità del cosiddetto legame temporale.

Sussistono quindi nel caso di specie tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza della Consulta per la configurabilità dell'insindacabilità.

Per i motivi indicati si propone di ritenere che il fatto, per il quale l'ex senatrice Vanna Iori ha ricevuto querela per il reato di diffamazione di cui all'articolo 595, secondo comma, del codice penale, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e che, pertanto, vige nel caso di specie la garanzia costituzionale di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Dopo brevi interventi dei senatori BAZOLI (*PD-IDP*), LOPREIATO (*M5S*), SCALFAROTTO (*IV-C-RE*), STEFANI (*LSP-PSd'Az*) e RASTRELLI (*FdI*), il seguito dell'esame è rinviato.

(Doc. IV-ter, n. 9) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Carlo Calenda in relazione ad un procedimento penale pendente innanzi al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 23 luglio 2024 e proseguito nella seduta dell'11 settembre 2024.

La relatrice, senatrice LOPREIATO (*M5S*), illustra la proposta conclusiva, ricordando preliminarmente che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, con missiva in data 2 luglio 2024, ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140, e ai fini di un'eventuale deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione – copia degli atti di un procedimento penale (n. 21941/24 R.G.N.R.-n. 17589/2024 R.G. Gip) nei confronti del senatore Carlo Calenda.

Con lettera dell'11 luglio 2024 il Presidente del Senato ha deferito la questione all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento.

Il procedimento a carico del senatore Calenda ha ad oggetto il reato di diffamazione aggravata di cui all'articolo 595, comma 3, del codice

penale ed è originato da una querela sporta dall'onorevole Mario Clemente Mastella presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Benevento, successivamente trasmessa alla Procura presso il Tribunale di Roma per competenza territoriale.

L'onorevole Mastella lamenta il carattere diffamatorio delle affermazioni pubblicate dal senatore Calenda in data 3 aprile 2024 sulle proprie pagine di profilo dei *social network* « X » (denominato in passato « *Twitter* »), *Facebook* e *Instagram*, contenute in un intervento in risposta al *post* pubblicato sul profilo *Facebook* dall'onorevole Emma Bonino. Le dichiarazioni a cui si riferisce la querela sono sostanzialmente le seguenti: « *Non ha alcun senso portarsi dietro, sia pure per interposta persona, Cuffaro, Cesaro e Mastella. La cultura della mafia è l'opposto della cultura europea. Non ha alcun senso candidare in UE [...] chi è pagato da dittatori stranieri. Chiamare la lista Stati Uniti d'Europa non può coprire personaggi e comportamenti che rappresentano l'opposto dei valori europei* ». L'onorevole Mastella ha ritenuto tali espressioni lesive della propria reputazione, con particolare riguardo all'accostamento della sua persona e della sua storia politica alla mafia e a personaggi politici che sono stati coinvolti in vicende giudiziarie per fatti di mafia.

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, ritenendo non applicabile il disposto del comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, ha sospeso il procedimento e disposto la trasmissione degli atti al Senato della Repubblica per la deliberazione sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione al fatto contestato.

La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 23 luglio 2024 ed ha fissato un termine di quindici giorni all'interessato per presentare memorie scritte o per chiedere di essere audito, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.

In data 5 agosto 2024 il senatore Calenda ha depositato una memoria con la quale *in primis* ha precisato che – come risulta da una nota diramata dal proprio partito lo stesso 3 aprile 2024 – non ha inteso definire « mafioso » l'onorevole Clemente Mastella, in quanto il proprio riferimento alla cultura della mafia nelle dichiarazioni contestate atteneva esclusivamente alle vicende giudiziarie di Salvatore Cuffaro.

Sotto altro profilo egli sostiene che, in ogni caso, le sue affermazioni rientrino nel perimetro di applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in virtù del nesso funzionale ribadito dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 104 del 2024, nella quale a suo avviso si metterebbe in guardia dai pericoli insiti nella « *rigida applicazione dell'indice del legame temporale in termini di mera divulgazione di un atto, necessariamente esistente e antecedente* », che « *trasformerebbe il requisito del nesso funzionale in una sorta di nesso cronologico che non è idoneo, nella sua rigidità, a qualificare "l'esercizio delle funzioni"* ».

Egli ritiene quindi che, alla luce di tali principi, dovrebbero soccorrere nel caso di specie gli interventi del deputato di Azione Antonio D'A-

lessio il quale, nelle date del 23 maggio, 11 giugno e 19 luglio 2024, in rappresentanza del partito di cui il senatore Calenda è segretario ed esprimendo la linea culturale e politica dello stesso, aveva evidenziato l'importanza della lotta alla mafia e alla cultura mafiosa.

In data 11 settembre 2024 lo stesso senatore Calenda è stato inoltre audito dalla Giunta.

Preliminarmente si rende opportuno rammentare che la giurisprudenza costante della Consulta (vedi, tra tutte, le sentenze della Corte costituzionale n. 144 del 2015, n. 55 del 2014, n. 305 del 2013 e n. 81 del 2011) ritiene che le dichiarazioni rese *extra moenia* (in un'intervista, ad esempio) da un parlamentare siano coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio del mandato parlamentare, basato sulla corrispondenza sostanziale di contenuto tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nell'ambito di attività parlamentari. In altri termini la Corte costituzionale, recependo anche gli indirizzi interpretativi della Corte europea dei diritti dell'uomo, ritiene configurabile la prerogativa dell'insindacabilità nei casi in cui la dichiarazione « esterna » del parlamentare (alla stampa o sui *social*) abbia finalità divulgativa di opinioni espresse nel corso delle attività parlamentari. Il parametro sul quale la Corte costituzionale valuta la sussistenza o meno del nesso funzionale è appunto la sostanziale corrispondenza di contenuto fra la dichiarazione espressa all'esterno delle aule parlamentari e quella pronunciata all'interno, con la precisazione che non è necessaria una puntuale coincidenza terminologica tra i due atti (*extra moenia* e *intra moenia*), essendo invece sufficiente una corrispondenza contenutistica sostanziale.

Tuttavia nel caso del senatore Calenda non si è rinvenuto alcun atto parlamentare, né contestuale né immediatamente precedente o successivo, nel quale egli tratti la questione affrontata nelle dichiarazioni rese all'esterno delle aule parlamentari.

Né è possibile estendere l'ambito di applicazione della prerogativa dell'insindacabilità oltre i limiti dell'articolo 68 della Costituzione, come interpretati dalla Consulta, in quanto la *ratio* dell'insindacabilità consiste nella garanzia della libertà di espressione del parlamentare rispetto a qualsivoglia condizionamento o legame imposto da altri poteri dello Stato e senza conseguenze punitive.

Tuttavia, rappresentando anche una deroga alla norma generale del *neminem laedere* – in quanto, nel caso si traduca in una potenziale offesa dell'altrui sfera giuridica, la prerogativa consente al parlamentare di non essere perseguito – essa va interpretata, come tutte le eccezioni, in senso restrittivo e pertanto non va estesa oltre i limiti espressi delineati dall'articolo 68 della Costituzione e della Corte costituzionale.

Tanto premesso, non vale a consentire l'applicazione dell'insindacabilità delle opinioni espresse il riferimento alla generica « attività politica » svolta sullo stesso tema dal parlamentare, senza l'ancoraggio ad

uno o più atti presentati o discussi in Parlamento (nel caso di specie, il tema di riferimento è la lotta alla mafia o alla « cultura mafiosa »).

A tal proposito è appena il caso di ricordare che la Corte costituzionale ha sempre ribadito che un collegamento con le attività politiche non è in alcun modo sufficiente a radicare la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, occorrendo a tal fine un'attività « interna » alle Camere, che possa assumere una connotazione « parlamentare ».

Come la Giunta ha già avuto modo di rilevare in occasione di procedimenti già esaminati, l'attinenza della dichiarazione esterna ad una disputa politica rileva su un piano diverso da quello dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, ossia, eventualmente, sul piano della scriminante dell'esercizio di un diritto ai sensi dell'articolo 51 del codice penale (in particolare, del diritto di critica politica). Rispetto ad un reato di diffamazione, la scriminante dell'esercizio del diritto (e nella specie dell'esercizio del diritto di critica politica) esclude la configurabilità del reato, ossia esclude che il fatto accertato possa essere qualificato come penalmente rilevante.

Va tuttavia evidenziato che l'accertamento della presenza o meno di una scriminante è demandato all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, l'unica alla quale nel nostro ordinamento costituzionale è attribuito il potere di accertare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato (anche di quelli « negativi », ossia l'assenza di scriminanti).

Né può trarre in inganno l'attinenza della scriminante in questione alla critica politica, atteso che alla Giunta non spetta la valutazione della sussistenza di siffatto « elemento negativo » del reato, quanto semmai la valutazione che la dichiarazione espressa *extra moenia* dal parlamentare sia o meno riconducibile all'esercizio di funzioni parlamentari (e peraltro non politiche *sic et simpliciter*).

L'ambito teorico e metodologico delle due predette situazioni solo apparentemente risulta simile, essendo in realtà molto diverso, e in particolare nel primo caso incentrato sulla valutazione della sussistenza o meno del reato (attraverso la valutazione della configurabilità di un « elemento negativo » dello stesso, ossia della presenza o meno di una scriminante), nel secondo caso incentrato invece sulla corrispondenza tra la dichiarazione resa *extra moenia* e quella espressa *intra moenia*, ossia nelle aule parlamentari.

Per un principio di divisione dei poteri, l'accertamento relativo al primo dei due profili richiamati spetta all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, mentre il secondo spetta alla competenza della Camera di appartenenza del parlamentare.

Inoltre va a tal proposito rilevato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 144 del 2015, relativamente al perimetro di applicazione della prerogativa dell'insindacabilità, afferma testualmente: « *Va, dunque, ribadita l'inaccogliabilità della tesi sostenuta dal Senato nella memoria di costituzione, secondo la quale il perimetro dell'insindacabilità parlamentare per le opinioni espresse extra moenia andrebbe rimodulato in senso*

estensivo, in considerazione del mutato atteggiarsi del mandato parlamentare, fino a ricomprendervi tutte quelle occasioni in cui il parlamentare raggiunga il cittadino, illustrando opinioni imputabili o riconducibili alla carica ricoperta e non riferibili alla propria sfera privata di interessi. Tale tesi appare, “proprio per la eccessiva vaghezza dei termini e dei concetti impiegati, non compatibile con il disegno costituzionale: da un lato, infatti, essa si concentra su un’attività (quella ‘politica’) non necessariamente coincidente con la funzione parlamentare, posto che, tra l’altro, questa si esprime, di regola, attraverso atti tipizzati (non è un caso che l’articolo 68 della Costituzione circoscriva l’irresponsabilità dei membri del Parlamento alle ‘opinioni espresse’ ed ai ‘voti dati’ ‘nell’esercizio delle loro funzioni’) [omissis]” ».

Il confine tra critica politica in senso ampio – non idonea a radicare la prerogativa dell’insindacabilità – ed esercizio della specifica funzione parlamentare emerge a chiare lettere dalla sopracitata sentenza, che peraltro riprende un orientamento costante della Consulta.

Da quanto espresso appare chiaro che spetta all’esclusiva competenza del giudice anche l’accertamento della sussistenza di tutti gli altri elementi che costituiscono il reato (ovvero se il fatto materiale possa essere qualificato come offesa ai sensi dell’articolo 595 del codice penale, se l’offesa fosse diretta verso il querelante e se abbia prodotto conseguenze dannose per la di lui reputazione e immagine, nonché la valutazione della configurazione dell’elemento soggettivo del reato).

Non spetta quindi alla Giunta stabilire se il parlamentare intendesse riferirsi a persona diversa dall’onorevole Mastella – così come sostenuto dal senatore Calenda – né appurare le altre circostanze di fatto e di diritto sopra indicate, essendo, queste, funzioni riservate all’autorità giudiziaria.

Resta da considerare un ulteriore aspetto in evidenza nel presente caso, ovvero la circostanza addotta dal senatore Calenda relativa alla riproposizione degli stessi argomenti oggetto delle affermazioni in discorso in alcuni interventi parlamentari da parte di un deputato appartenente al suo stesso partito, avvenuta successivamente ma a breve distanza di tempo rispetto all’affermazione *extra moenia* pronunciata dal senatore; secondo la visione di quest’ultimo, tali interventi sarebbero sufficienti a fondare l’immunità di cui all’articolo 68, primo comma, della Costituzione, anche in virtù di un recente orientamento della Corte costituzionale.

A tal proposito occorre precisare che l’articolo 68, primo comma della Costituzione, sia pure letto alla luce dell’interpretazione adeguatrice della Consulta, non può valere a scriminare il comportamento di un parlamentare con atti *intra moenia* posti in essere da un altro parlamentare, anche se appartenente allo stesso Gruppo o partito: le opinioni e i voti espressi non possono che essere personali, e l’attività esterna di divulgazione – così come intesa dalla Corte costituzionale – è un semplice mezzo di propalazione dell’attività *intra moenia* dello stesso parlamentare, non di un suo collega di partito.

Tali conclusioni sono state ripetutamente evidenziate dalla Corte costituzionale, che ha sottolineato come la verifica del nesso funzionale tra dichiarazioni rese *extra moenia* ed attività tipicamente parlamentari, nonché il controllo sulla sostanziale corrispondenza tra le prime e le seconde, devono essere effettuati con riferimento alla stessa persona, mentre « sono irrilevanti gli atti di altri parlamentari » (sentenze n. 146 del 2005 e n. 347 del 2004, n. 249 del 2006, n. 97 del 2007), non potendosi configurare una sorta di « insindacabilità di Gruppo » (sentenze n. 98, n. 82 e n. 81 del 2011, n. 134 e n. 28 del 2008, n. 39 del 2012).

Se è vero, infatti, che « le guarentigie previste dall'art. 68 Cost. sono poste a tutela delle istituzioni parlamentari nel loro complesso e non si risolvono in privilegi personali dei deputati e dei senatori, non si può trarre, tuttavia, la conseguenza che esista una tale fungibilità tra i parlamentari da produrre effetti giuridici sostanziali nel campo della loro responsabilità civile e penale per le opinioni espresse al di fuori delle Camere » (sentenze n. 304 e n. 302 del 2007; nello stesso senso, tra le molte, sentenze n. 151 e n. 97 del 2007 e n. 39 del 2012).

Per tutti i motivi indicati si propone di ritenere che il fatto, per il quale il senatore Calenda ha ricevuto querela per il reato di diffamazione aggravata di cui all'articolo 595, comma 3, del codice penale, non concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e che, pertanto, non vige nel caso di specie la garanzia costituzionale di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) manifesta la volontà di esaminare attentamente la relazione, riservandosi di esprimere la posizione del Gruppo che rappresenta in una successiva seduta.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*), pur esprimendo una valutazione positiva su alcuni tratti della relazione, espone le proprie perplessità in riferimento alla differenza, ivi nettamente tracciata, tra attività politica e attività parlamentare; a suo parere, non è possibile delineare una demarcazione netta tra i due aspetti, pur essendo indiscutibile che le guarentigie dei parlamentari vadano interpretate sempre all'interno della cornice tracciata dalla Costituzione e dalla Corte costituzionale. Il senatore non trascurava di sottolineare come le affermazioni del collega Calenda risultino, nella lettura complessiva delle frasi contenute nei *post* dei *social network*, di portata gravemente lesiva per l'onorabilità del querelante; più nel dettaglio, nella sequenza delle frasi delle dichiarazioni del senatore Calenda, si possono identificare due concetti, ovvero che l'onorevole Mastella sia partecipe di « una cultura mafiosa » e che lo stesso abbia relazioni con persone già condannate per reati di tipo mafioso. Occorre evidenziare che l'associazione con la cultura della mafia, di cui l'onorevole Mastella si duole, non è in effetti rinvenibile seguendo il tenore letterale delle parole

del senatore querelato; al contrario, l'accostamento con altri esponenti mafiosi può essere ritenuto offensivo. Tanto premesso è necessario comprendere se l'opinione espressa dal senatore Calenda rientri nell'esercizio dell'attività politico-parlamentare: a parere dell'oratore, è difficile immaginare il contrario, pur nella difficoltà di inquadrare esattamente l'intenzione sottesa alla comunicazione, in quanto le modalità espressive utilizzate sui *social network* necessariamente comprimono ed appiattiscono il pensiero politico. Nel corso dell'audizione svolta in Giunta, il senatore Calenda ha ripetutamente precisato di non voler associare l'onorevole Mastella a fatti di mafia ma di aver inteso unicamente dire che la formazione politica cui si riferiva non era adeguata a proiettarsi in una dimensione europea a causa della composizione della sua lista elettorale. In conclusione, il senatore manifesta l'esigenza che la relazione vada rivista in un'ottica di maggiore garanzia dello svolgimento del mandato parlamentare.

La relatrice, senatrice LOPREIATO (*M5S*), nel manifestare apprezzamento per alcuni profili dell'intervento del senatore Rastrelli, tuttavia precisa come lo stesso sia entrato nel merito giudiziario della questione mentre in tal caso occorre soffermarsi preliminarmente sui presupposti sottesi alla prerogativa dell'insindacabilità. Invero, lo stesso senatore Calenda ha ammesso di non aver espresso alcuna dichiarazione *intra moenia* sulla questione ma ha fatto riferimento alle dichiarazioni di altri parlamentari del suo partito. Essendo quindi in tal caso assente il presupposto su cui si radica l'insindacabilità, ovvero l'esistenza di un atto parlamentare corrispondente alla dichiarazione esterna, non è possibile valutare alcun nesso funzionale e pertanto ogni valutazione è rimessa al giudice, il quale dovrà accertare se vi sono i presupposti per l'affermazione della responsabilità penale.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) sottolinea preliminarmente, sul piano metodologico, l'esigenza di chiarire cosa si intende per esercizio della funzione parlamentare, in relazione alla prerogativa dell'insindacabilità.

Sotto tale profilo evidenzia la necessità che si individuino moduli interpretativi elastici, senza tuttavia determinare sovrapposizioni indebite tra i profili attinenti all'ambito giudiziario e quelli di competenza della Giunta. L'elasticità dei criteri interpretativi in ogni caso non può spingersi fino a sostenere tesi irragionevoli, in base alle quali sarebbe sufficiente avere lo *status* di parlamentare per poter esprimere qualsivoglia valutazione diffamatoria impunemente. Occorre sempre verificare caso per caso la sussistenza o meno del presupposto dell'esercizio di funzioni parlamentari, anche attraverso standard ragionevolmente elastici, non essendo possibile prescindere da tale criterio valutativo.

Peraltro, va precisato che neanche *intra moenia* è possibile esprimere qualsivoglia insulto o qualsivoglia accusa infamante. Ad esempio, gli atti di sindacato ispettivo sono sottoposti ad un vaglio di ammissibilità

da parte della Presidenza del Senato, volta ad evitare il deposito di atti contenenti insulti o comunque espressi in un linguaggio tale da superare ogni limite di ragionevole correttezza.

L'oratrice conclude il proprio intervento esprimendo l'auspicio che nel caso di specie possa esserci una composizione bonaria della controversia tra querelante e querelato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,20.